Quando si prescrive il tuo diritto?

I termini, da quando si contano e che cosa li interrompe, con la norma accanto

Di regola un diritto si prescrive in dieci anni (art. 2946 c.c.). Molti però hanno termini più brevi: cinque anni per il risarcimento del danno e per canoni e rate, due per i danni da circolazione stradale. Ogni atto che interrompe la prescrizione fa ripartire il termine da capo (art. 2945 c.c.).

I termini più comuni

Diritto	Durata	Da quando	Norma
Diritti in generale	10 anni	Dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere	art. 2946 c.c.
Risarcimento del danno da fatto illecito	5 anni	Dal giorno del fatto	art. 2947, comma 1, c.c.
Danno da circolazione di veicoli	2 anni	Dal giorno del fatto	art. 2947, comma 2, c.c.
Canoni di locazione	5 anni	Da ogni scadenza	art. 2948, n. 3, c.c.
Interessi e pagamenti periodici annuali o più brevi	5 anni	Da ogni scadenza	art. 2948, n. 4, c.c.
TFR e indennità di fine rapporto	5 anni	Dalla cessazione del rapporto	art. 2948, n. 5, c.c.
Rate di premio dell'assicurazione	1 anno	Da ogni scadenza	art. 2952, comma 1, c.c.
Sanzioni amministrative, comprese le multe stradali	5 anni	Dal giorno della violazione	art. 28 L. 689/1981
Diritto riconosciuto da sentenza di condanna definitiva	10 anni	Dal passaggio in giudicato	art. 2953 c.c.

Che diritto vuoi verificare, e da quando decorre

La prescrizione si conta dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Alcune norme fissano un giorno preciso: per il risarcimento del danno è il giorno del fatto (art. 2947 c.c.), per le sanzioni amministrative il giorno della violazione. Nei pagamenti periodici, come affitti e rate, ogni scadenza ha la sua prescrizione. Il giorno iniziale non si conta; se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963 c.c.).

Che cosa interrompe la prescrizione

La notifica dell'atto che inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un giudizio e ogni atto che costituisce in mora il debitore (art. 2943 c.c.), cioè una richiesta di pagamento fatta per iscritto (art. 1219 c.c.). La interrompe anche il riconoscimento del debito (art. 2944 c.c.). Dopo l'interruzione inizia un nuovo periodo (art. 2945 c.c.). La lettera produce effetto quando arriva al destinatario (art. 1334 c.c.).

Un esempio

Caio ha un incidente stradale il 12/03/2025: due anni, il diritto si prescrive venerdì 12/03/2027. Sempronio ha un credito esigibile dal 01/03/2016; il debitore riceve la sua lettera di messa in mora il 12/06/2024: il nuovo periodo

di dieci anni scade lunedì 12/06/2034.

Attenzione

La sospensione ferma il termine per tutta la sua durata, per esempio tra coniugi o verso un minore senza rappresentante legale (artt. 2941 e 2942 c.c.). Se il fatto illecito è anche reato con una prescrizione più lunga, vale quella anche per il risarcimento (art. 2947, comma 3, c.c.).

Per approfondire

Questa scheda è informazione generale, non è consulenza legale: non considera la sospensione, le regole speciali e gli atti interruttivi non indicati. Tributi, contributi e cartelle hanno regole proprie. Per il tuo caso serve una verifica sugli atti, e conviene non aspettare l'ultimo giorno.

Avv. Vincenzo Sapone · Studio Legale BCS · Ordine degli Avvocati di Como
studiodigitale.eu · info@studiodigitale.eu

- Norme citate: artt. 1219, 1334, 2935, 2941-2948, 2952, 2953 e 2963 c.c.; art. 28 L. 689/1981; art. 209 codice della strada. Il testo riprende la pagina del calcolatore pubblicata sul sito.